

**ORDINANZA DELLA CORTE****(Sesta Sezione)****14 ottobre 2004****nella causa C-238/03 P: Maja Srl contro Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>****(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Contributo finanziario comunitario — Soppressione dell'aiuto concesso per la modernizzazione di un'unità di produzione agricola)**

(2005/C 45/23)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

Nella causa C-238/03 P, avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 28 maggio 2003, Maja Srl, già Ca' Pasta Srl (avv.ti: sigg. P. Piva, R. Mastroianni e dal sig. G. Arendt), altra parte del procedimento: Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra C. Cattabriga e dal sig. L. Visaggio, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro), la Corte (Sesta Sezione) composta dal sig. A. Borg Barthet (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský e U. Löhms giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso il 14 ottobre 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*2) *La Maja Srl è condannata alle spese.*<sup>(1)</sup> GU C 213 del 6.9.2003.**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, proposto il 29 ottobre 2004****(Causa C-459/04)**

(2005/C 45/24)

*(Lingua processuale: lo svedese)*

Il 29 ottobre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. H. Kreppel e J. Enegren, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Svezia.

La Commissione chiede che la Corte voglia

1. dichiarare che il Regno di Svezia, non avendo definito le capacità e le attitudini necessarie nelle persone designate per predisporre misure preventive e di protezione relative alla salute e alla sicurezza, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'art. 7, n. 8, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE <sup>(1)</sup>, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e

2. condannare il Regno di Svezia alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

L'art. 7, n. 8, della direttiva non prevede una completa armonizzazione della definizione delle capacità e delle attitudini dei lavoratori che partecipano in attività riguardanti misure di protezione e di prevenzione nei diversi Stati membri, ma lascia agli Stati membri la possibilità di definire le competenze necessarie secondo la disposizione. Tuttavia le definizioni della normativa nazionale devono raggiungere un certo livello minimo affinché la direttiva possa essere attuata in modo accettabile.

La normativa nazionale deve almeno contenere un'indicazione circa un modo obiettivo per valutare se la persona in questione abbia seguito la formazione richiesta e se in pratica possieda l'esperienza e le competenze necessarie.

Né i regolamenti dell'Arbetsmiljöverket (Ispettorato svedese del lavoro) né le circolari del medesimo contengono una definizione di capacità e di attitudini che i lavoratori partecipanti ad attività relative all'ambiente di lavoro devono possedere per un corretto recepimento dell'art. 7, n. 8.

<sup>(1)</sup> GU L 183, pag. 1.**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen (Germania) con ordinanza 28 settembre 2004 nel giudizio amministrativo pendente tra sig. Alexander Jehle contro Land Baden-Württemberg****(Causa C-489/04)**

(2005/C 45/25)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Con ordinanza 28 settembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 29 novembre 2004, nel giudizio amministrativo pendente tra sig. Alexander Jehle contro Land Baden-Württemberg, il Verwaltungsgericht Sigmaringen ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se gli artt. 1-12 del regolamento (CE) della Commissione 13 giugno 2002, n. 1019 <sup>(1)</sup>, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva (GUCE L 155, pag. 27), rettificato il 18 gennaio 2003 (GUCE L 13, pag. 39) e modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1° luglio 2003, n. 1176 (GUCE L 164, pag. 12), debbano essere interpretati nel senso che recano una disciplina applicabile anche alla presentazione ai consumatori finali di oli d'oliva e di oli di sansa d'oliva non confezionati.
2. Se l'art. 2, primo comma, del regolamento (CE) della Commissione 13 giugno 2002, n. 1019, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva (GUCE L 155, pag. 27), rettificato il 18 gennaio 2003 (GUCE L 13, pag. 39) e modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1° luglio 2003, n. 1176 (GUCE L 164, pag. 12), debba essere interpretato nel senso che impone un divieto di presentare ai consumatori finali oli d'oliva ed oli di sansa d'oliva non confezionati.
3. Eventualmente, se l'art. 2, primo comma, del regolamento (CE) della Commissione 13 giugno 2002, n. 1019, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva (GUCE L 155, pag. 27), rettificato il 18 gennaio 2003 (GUCE L 13, pag. 39) e modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1° luglio 2003, n. 1176 (GUCE L 164, pag. 12), debba essere interpretato restrittivamente, nel senso che esso impone sì un divieto di presentare al consumatore finale oli d'oliva ed oli di sansa d'oliva non confezionati, ma che questo divieto non riguarda la vendita di tali oli non confezionati effettuata con il sistema «bag-in-box».

<sup>(1)</sup> GU L 155, pag. 27.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee  
contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 29  
novembre 2004**

**(Causa C-490/04)**

(2005/C 45/26)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Il 29 novembre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Enrico Traversa e Horstpeter Kreppel, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla

Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 49 CE, avendo stabilito che:
  - a) le imprese straniere sono tenute a versare, per i dipendenti da loro distaccati, contributi per le ferie alla cassa tedesca competente, anche quando secondo la normativa dello Stato di stabilimento del loro datore di lavoro i lavoratori godano di una tutela essenzialmente analoga (§ 1, n. 3, AEntG);
  - b) le imprese straniere sono tenute a far tradurre in tedesco il contratto di lavoro (o i documenti necessari secondo il diritto del paese di residenza del lavoratore, ai sensi della direttiva 91/533/CEE), le buste paga, la certificazione delle ore di lavoro, così come degli stipendi effettivamente versati, nonché tutti gli ulteriori documenti richiesti dalle autorità tedesche (§ 2 AEntG);
  - c) le imprese straniere di lavoro interinale sono tenute a dichiarare non solo la messa a disposizione di ogni lavoratore ad un datore di lavoro interinale in Germania, ma anche l'assegnazione ad un cantiere particolare disposta da quest'ultimo (§ 3, n. 2, AEntG).
- 2) condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La Commissione sostiene che alcune disposizioni dell'Arbeitnehmerentsendegesetz (legge tedesca sul distacco all'estero dei lavoratori; in prosieguo: l'«AEntG»), con cui è stata recepita nel diritto nazionale la direttiva sul distacco dei lavoratori 96/71/CE, non sarebbero tuttora compatibili con singole disposizioni della detta direttiva.

Norme che riguardano il versamento obbligatorio di contributi per le ferie alla cassa tedesca competente da parte del datore di lavoro con sede in uno Stato membro diverso dalla Germania.

Il versamento obbligatorio dei contributi per le ferie alla cassa tedesca competente rappresenta, secondo la Commissione, una inammissibile restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 49 CE, qualora sia garantito che il datore di lavoro che effettua il distacco concede ai suoi lavoratori lo stesso numero di giorni di ferie retribuite di quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro tedeschi e i lavoratori distaccati godono, per quanto concerne il diritto alla retribuzione delle ferie in base al sistema giuridico dello Stato dal quale viene effettuato il distacco, di una tutela identica o paragonabile a quella garantita in Germania.